



Cos'è CIRCE?

Dal 2 gennaio 2015 è attivo "CIRCE" il catasto unico degli impianti termici e dei Rapporti di Controllo di Efficienza Energetica della Regione del Veneto, istituito con D.G.R.V. 2569/2014, previsto dalle Direttive Europee e dalla normativa nazionale sull'efficienza energetica e la tutela dell'ambiente.

È un sistema telematico al quale possono accedere gratuitamente, previo accreditamento, le ditte iscritte alla Camera di Commercio ed abilitate ad operare sugli impianti termici. Con tale sistema on-line le ditte possono registrare gli impianti, aggiornare i libretti e trasmettere alla Regione i Rapporti di Controllo di Efficienza Energetica; inoltre le Province ed i Comuni possono controllare la corretta conduzione ed efficienza degli impianti termici, mentre i cittadini possono consultare, controllare ed all'occorrenza anche stampare il proprio libretto digitale costantemente aggiornato, senza necessità di registrazione, ma utilizzando solamente i codici forniti dal manutentore.

aprile 2021

"Per stampare correttamente il volantino selezionare "stampa fronte/retro, lato corto"

Autorità Competenti per il controllo di efficienza energetica

PROVINCE:

CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

BELLUNO

PADOVA

ROVIGO

TREVISO

VERONA

VICENZA

COMUNI:

VENEZIA

VERONA

PADOVA

VICENZA

TREVISO

BELLUNO

ROVIGO

CHIOGGIA

BASSANO DEL GRAPPA

SAN DONÀ DI PIAVE

SCHIO

MIRA

CONEGLIANO

VILLAFRANCA DI VERONA

CASTELFRANCO VENETO

MONTEBELLUNA

Direzione Ricerca Innovazione ed Energia
Fondamenta Santa Lucia Cannaregio, 23
30121 Venezia

per informazioni

e-mail: infoenergia@regione.veneto.it

www.regione.veneto.it/web/energia

"Regolamento impianti termici"

Direzione ICT ed Agenda Digitale
Parco Scientifico e Tecnologico VEGA
Palazzo Lybra - Via Pacinotti, 4
30175 VENEZIA - MARGHERA

per informazioni

e-mail: sistemi.informativi@regione.veneto.it



REGIONE DEL VENETO

RISPARMIARE ENERGIA UN VANTAGGIO PER L'AMBIENTE E L'ECONOMIA FAMILIARE



PERCHÉ EFFETTUARE IL CONTROLLO DEL TUO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO ESTIVO ?

• CONSUMI MENO

L'impianto di riscaldamento ed il condizionatore sempre efficienti fanno risparmiare.

• SEI PIÙ SICURO

Un impianto periodicamente controllato da una ditta abilitata è più affidabile.

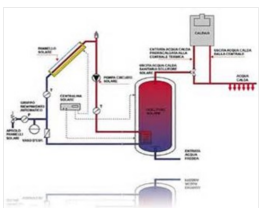
• RIDUCI L'INQUINAMENTO

In quanto i fumi sono più puliti e meno saturi di polveri sottili per i generatori a combustione e riduci i consumi estivi per gli impianti di condizionamento.

• EVITI LE SANZIONI

I controlli e la manutenzione sono espressamente previsti dal D.P.R. 74/2013 ed i Responsabili di impianto che non provvedono sono soggetti a sanzione amministrativa ai sensi del D.Lgs. 192/2005, art. 15.

L'impianto termico



Cosa si intende per impianto termico?

La normativa definisce impianto termico un impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale ed estiva delle abitazioni, dei negozi e degli uffici; non sono impianti termici gli impianti destinati alla sola produzione di acqua calda ad uso igienico sanitario o gli impianti prevalentemente dedicati al ciclo produttivo o alla climatizzazione di depositi, locali tecnologici, celle frigorifere per la conservazione delle merci, sale server ecc.

Gli impianti con caldaie a gas o gasolio sono impianti termici?

Non solo, sono compresi anche i caminetti e le stufe a legna/pellet di qualsiasi potenza termica al focolare ed anche i condizionatori estivi fissi di qualsiasi potenza utile, per i quali è obbligatorio il libretto di impianto registrato in CIRCE e costantemente aggiornato.

Chi è il Responsabile dell'impianto termico?

Il Responsabile di un impianto termico è sempre una persona fisica e può essere, a seconda delle situazioni, il Proprietario, l'Occupante (il legale rappresentante in caso di persona giuridica), il Locatario, l'Amministratore di Condominio, il Terzo Responsabile.

Quali sono le responsabilità del Responsabile dell'impianto termico?

È responsabile della corretta conduzione dell'impianto nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia di efficienza energetica, sicurezza e tutela dell'ambiente.

Ci sono limiti all'esercizio invernale degli impianti e valori limite di temperatura ambiente?

Riscaldamento invernale:

nella **Zona Climatica E – Pianura** esistono le seguenti limitazioni:

14 ore giornaliere, tra le ore 5 e le ore 23, dal 15 ottobre al 15 aprile.

18°C + 2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili

20°C + 2°C di tolleranza per tutti gli altri edifici

Climatizzazione estiva:

26°C – 2°C di tolleranza per tutti gli edifici.

Il **Responsabile dell'impianto termico** deve garantire il rispetto dei limiti di esercizio e dei valori limite della temperatura degli ambienti: i limiti non si applicano a particolari strutture pubbliche e private, individuate dagli artt. 3 e 4 del D.P.R. 74/2013.



Il libretto di impianto



Il Libretto di impianto termico è obbligatorio?

Sì, tutti gli impianti termici sia nuovi sia esistenti devono essere dotati del nuovo libretto d'impianto, approvato dalla Regione del Veneto con la D.G.R.V. 1363/2014.

Chi compila il Libretto di impianto?

Per gli impianti nuovi deve provvedere l'installatore, per quelli esistenti provvede il manutentore.

Quanti Libretti sono necessari in una abitazione?

Il numero dei libretti dipende da come sono realizzati gli impianti e sarà stabilito dall'installatore o dal manutentore seguendo le istruzioni del Libretto di impianto vigente in Veneto, ad esempio, se in una abitazione ci sono: riscaldamento con termosifoni, condizionatore estivo ed una o più stufe a pellet o legna servono tre libretti distinti.

Se invece c'è un impianto combinato che riscalda e raffresca l'abitazione, in questo caso è necessario un solo Libretto che viene aggiornato da una sola ditta manutentrice dell'impianto.



La manutenzione dell'impianto termico

Chi stabilisce cosa fare e quando?

Il D.P.R. 74/2013, art.7 prevede, per gli impianti nuovi, che l'installatore indichi per iscritto le manutenzioni necessarie e la loro periodicità compilando le apposite schede del Libretto a seconda della tipologia di impianto (11.0.1, 11.0.2, 11.0.3, 11.0.4). Per gli impianti esistenti alla data del 15 ottobre 2014, è il manutentore che provvede in occasione del primo intervento.

Il rispetto della periodicità della manutenzione è obbligatorio?

Sì è obbligatorio e la non effettuazione della manutenzione periodica comporta sanzione amministrativa a carico del Responsabile di impianto.

Chi può fare la manutenzione?

La manutenzione ordinaria e periodica è effettuata solo da ditte aventi i requisiti previsti dal Decreto Ministeriale 37/2008 ed iscritte alla Camera di Commercio.



Il controllo dell'efficienza energetica

Il controllo di efficienza energetica, ogni quanto va effettuato?

Il D.P.R. 74/2013, art.8, prevede che sia effettuato il controllo di efficienza energetica dei componenti dell'intero impianto ad ogni manutenzione periodica, in caso di nuova installazione e dopo interventi che possano modificare l'efficienza energetica dell'impianto. Al termine delle operazioni di controllo di efficienza energetica dei componenti dell'impianto, l'installatore o il manutentore compila sempre il rapporto di controllo di efficienza energetica che deve firmare, consegnare al Responsabile di impianto ed entro i successivi 30 giorni trasmettere alla Regione per via telematica, con cadenza legata alla tipologia dell'impianto.

Quali impianti devono fare il controllo di efficienza energetica?

Il controllo di efficienza energetica riguarda gli impianti di climatizzazione invernale con potenza utile nominale maggiore o uguale ai 10 kW e gli impianti di climatizzazione estiva con potenza utile nominale maggiore o uguale ai 12 kW. Sono attualmente esclusi dal controllo di efficienza energetica, ma non dalla manutenzione e dal libretto, i condizionatori estivi o estivo-invernali, gli impianti alimentati esclusivamente con fonti rinnovabili, che comprendono le biomasse tra cui la legna da ardere, il cippato, il pellet, i bricchetti.

Chi deve inviare i documenti alla Regione?

I documenti devono essere inviati solo dagli installatori e manutentori abilitati esclusivamente attraverso il catasto elettronico CIRCE istituito dalla Regione del Veneto. Il Responsabile dell'impianto, quindi, non dovrà inviare nulla.

Qual è il ruolo delle Province e dei Comuni?

Rimangono in capo alla Provincia ed ai Comuni con più di 30.000 abitanti gli accertamenti sui rapporti di efficienza energetica inseriti nel catasto regionale CIRCE e le ispezioni sul rendimento energetico degli impianti nel proprio territorio.

Il bollino caldaia o bollino verde esiste ancora? Le ispezioni si devono pagare?

Attualmente in Veneto il bollino caldaia non esiste. Le ispezioni non si devono pagare. Istituire un contributo a carico dei Responsabili di impianto, analogo all'ex bollino caldaia, è una esclusiva competenza della Regione del Veneto.



Il Responsabile dell'impianto può consultare il proprio libretto?

Sì, senza necessità di registrazione, utilizzando solamente i codici catasto e chiave generati dall'installatore/manutentore e consegnati al Responsabile dell'impianto. Per la consultazione: <http://www.regione.veneto.it/web/energia> "Regolamento impianti termici"